

CIRCOLARE N. 8/2021

21 GENNAIO 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) proroga fino a tutto il 2022 e potenzia i crediti d’imposta per la c.d. “Transizione 4.0”. L’agevolazione per l’acquisto in beni strumentali si sostanzia in un credito correlato all’entità degli investimenti effettuati, utilizzabile in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24. Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 si segnalano:

- La proroga dell’agevolazione fino al 2022 (con possibilità di estenderla fino al 30 giugno 2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è stato accettato dal venditore e si sono pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);
- L’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche i beni immateriali “ordinari”;
- Il potenziamento delle aliquote agevolative e l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili;
- La possibilità di fruire dell’agevolazione per i beni “ordinari” in un’unica soluzione per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro;
- L’utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento in 3 quote costanti.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’agevolazione e, nel prosieguo, se ne approfondisce le principali peculiarità.

Principali caratteristiche del credito d’imposta	Agevolazione
Soggetti beneficiari	Imprese ed esercenti arti e professioni
Ambito temporale	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 (con termine lungo 30.06.2023 in presenza dei requisiti di cui sopra)
Ambito oggettivo	- beni materiali ordinari;

<i>segue</i>	- beni immateriali ordinari; - materiali 4.0; - immateriali 4.0
Tipologia di agevolazione	Credito d'imposta differenziato in base al tipo di bene acquisito
Modalità di fruizione	Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 e spetta per beni materiali ed immateriali in 3 quote costanti. <u>Per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni che acquistano beni ordinari (sia materiali che immateriali) il credito spetta in un'unica quota annuale</u>
Adempimenti documentali	Indicazione di apposita dicitura in fattura; Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 (se investimento superiore ad euro 300.000)

Tipologia di beni agevolabili

Come anticipato, gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta sono:

- 1- **Beni materiali ed immateriali "ordinari"**: per ordinari si intendono quei beni che non rientrano negli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, ossia quei cespiti che non sono funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ma che comunque sono strumentali all'attività svolta e che sono di uso durevole. A differenza della precedente misura, vengono compresi anche i beni immateriali.
- 2- **Beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A alla L. 232/2016**: si tratta dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica dell'impresa in chiave Industria 4.0 (esempi: beni il cui funzionamento è controllati da sistemi computerizzati; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi di interazione uomo – macchina per il miglioramento della sicurezza sul lavoro).
- 3- **Beni immateriali 4.0 di cui all'Allegato B alla L. 232/2016**: a questa categoria appartengono le immobilizzazioni immateriali che concorrono alla trasformazione dell'impresa in chiave Industria 4.0.

Rimangono esclusi dalle agevolazioni in esame i seguenti beni:

- Veicoli ed altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata;
- Beni la cui aliquota di ammortamento è pari o inferiore al 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni merce e materiali di consumo.

In assenza di precisazioni da parte della disposizione di legge, rimangono invariate le modalità di acquisizione dei beni rispetto alla precedente disciplina del Super ed Iper ammortamento. Tali beni possono essere quindi acquisiti: a titolo di proprietà, in leasing, realizzati in economia oppure realizzati mediante appalto.

Il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dall'anno in cui il bene acquisito è entrato in funzione. In particolare, per i beni materiali 4.0 rileva il momento in cui il cespite è stato interconnesso alla rete aziendale.

Determinazione del credito d'imposta

Nella tabella seguente si riepilogano le diverse misure dell'agevolazione concessa:

Investimenti	Aliquota
Beni materiali "ordinari"	Per investimenti fino al 31.12.2021*: - credito d'imposta 10% (15% in caso di investimenti per favorire lo smart working); - costi ammissibili max 2 milioni di euro Per investimenti dall' 01.01.2022 fino al 31.12.2022*: - credito d'imposta 6%; - costi ammissibili max 2 milioni di euro.
Beni immateriali "ordinari"	Per investimenti fino al 31.12.2021*: - credito d'imposta 10% (15% in caso di investimenti per favorire lo smart working); - costi ammissibili max 1 milione di euro Per investimenti dall' 01.01.2022 fino al 31.12.2022*: - credito d'imposta 6%; - costi ammissibili max 1 milione di euro.

Beni materiali 4.0	<p>Per investimenti fino a 31.12.2021*, credito d'imposta del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; - 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro <p>Per investimenti dall' 01.01.2022 al 31.12.2022*, credito d'imposta del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 20% per investimenti fino tra 2,5 e 10 milioni di euro; - 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0	<ul style="list-style-type: none"> - credito d'imposta 20% - costi ammissibili max 1 milione di euro

*Se entro il 31/12 dell'anno l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti nella misura di almeno il 20% del costo di acquisizione, il termine viene spostato al 30 giugno dell'anno successivo.

Obblighi documentali

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere espresso riferimento alle disposizioni di legge. La dicitura da inserire pertanto è la seguente: **“Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”**. La mancata indicazione del riferimento normativo comporta la revoca dell'agevolazione per la quota corrispondente alle spese non conformi.

Inoltre, per i beni di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, il cui costo di acquisizione è almeno pari ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Se il bene in esame non supera la soglia anzidetta, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa.

Infine, al termine del periodo d'imposta in cui si sono conclusi gli investimenti ammissibili, le aziende dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine



Dott. Eros CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Simone SECCI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Gaia CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Antonella SCHIPANI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Samuele GUERRINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

di consentire al Ministero di valutare l'andamento delle misure agevolative. Tale comunicazione non costituisce condizione necessaria e preventiva per l'accesso al credito d'imposta e neanche causa di diniego delle agevolazioni. Con un apposito decreto verranno definiti modello, contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

I Professionisti dello Studio